

1

N. 02190/2008 REG.SEN.  
N. 00780/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 780 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle associazioni

Italia Nostra ONLUS, corrente a Roma in persona del legale rappresentante in carica

Legambiente ONLUS corrente a Roma in persona del legale rappresentante in carica

entrambe rappresentante e difese dagli avvocati Carlo e Raniero Raggi, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Palestro 2/11;

***contro***

Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Edda Odone, con domicilio eletto presso di lei a Genova in via Garibaldi 9

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro in carica  
Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio

Provincia di Genova, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati  
Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone, con domicilio eletto a Genova in piazzale Mazzini 2

ASL 3 genovese, in persona del direttore generale in carica, non costituita in giudizio

Regione Liguria, in persona del presidente in carica, non costituita in giudizio;

*nei confronti di*

Societa' Sistemi Parcheggi Srl, corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Corsica 21/18-20;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

W.W.F. Italia Ong Onlus, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo e Raniero Raggi, con domicilio eletto presso di loro a Genova, via Palestro 2/11;

*per l'annullamento*

del provvedimento del settore urbanistica del comune di Genova 8.8.2008, n. 118.18.0/62 di approvazione del progetto definitivo del parcheggio interrato da realizzare sulla spianata dell'Acquasola, nonché di tutti gli atti comunali pregressi;

dell'atto 25.7.2005, n. 7699 con cui la soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Liguria ha autorizzato il progetto in questione;

della nota del dirigente del servizio pianificazione della provincia di Genova 7.5.2007, n., 54549;

delle deliberazioni 23.7.1987, n. 1378, 23.7.1987, n. 1379, 25.7.1988, n. 1220, 21.11.1988, n. 1577, 21.9.1989, n. 1366, 12.3.1990, n. 201, 28.5.2002, n. 115 e 30.12.2002, n. 2609 del consiglio comunale di Genova;

della deliberazione 27.12.2002, n. 1690 della giunta della regione Liguria;

della deliberazione 16.10.2007, n. 39 del consiglio regionale della Liguria

dell'atto comunale 22.8.2005, n. 115.22.0.85 contenente l'approvazione del progetto esecutivo

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova, delle amministrazioni statali, della provincia di Genova e della Società Sistema Parcheggi srl;

visti gli atti depositati;

vista la propria ordinanza 18.9.2008, n. 318;

visto l'atto di intervento in causa di WWF Italia ONG ONLUS;

visto l'atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione

viste le memorie depositate dalle parti

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/11/2008 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Le associazioni Italia Nostra Onlus e Legambiente Onlus ritengono illegittimi gli atti del comune di Genova e degli altri enti intimati, con cui è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio interrato nella spianata dell'Acquasola, per cui hanno notificato l'atto 12.9.2008, depositato il 16.9.2008, con cui denunciano:

violazione dell'art. 71.FF1 comma 2 delle nda del PUC di Genova, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.

Violazione dell'art. 71.FF9 comma 1, dell'art. 61 AS1 comma 2 e 61 AS10 comma 4 delle nda del PUC di Genova, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Violazione dell'art. 11 delle nda del piano territoriale di coordinamento della provincia di Genova, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria.

Violazione degli artt. 21 e 25 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.

Violazione degli artt. 1, 14, 15 e 16 del dpr 7.9.2000, m. 283, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.

Con distinte memorie si sono costituiti in giudizio il comune di Genova, le amministrazioni statali e la Società Sistemi Parcheggio srl, che hanno chiesto respingersi la domanda.

Con ordinanza 18.9.2008, n. 318 il tribunale ha accolto la domanda interinale per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, ed ha fissato l'odierna udienza per la decisione della causa nel merito.

Prima di tale incombente le parti costituite hanno depositato memorie, mentre la provincia di Genova si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10.10.2008, con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Con atto notificato il 7.10.2008, depositato il 11.10.2008, le ricorrenti hanno impugnato anche la determinazione dirigenziale 22.8.2008, n. 115.22.0.85 di approvazione del progetto esecutivo del parcheggio, ed hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti di impugnazione:

eccesso di potere per indeterminatezza dell'oggetto.

Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità

Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità.

Violazione dell'art. 71FF1 comma 3 delle nda del PUC di Genova, eccesso di potere per contraddittorietà ed indeterminatezza dell'oggetto.

Violazione dell'art. 43.4.1. delle nda del PUC di Genova, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Violazione dell'art. 71FF8.1 delle nda del PUC di Genova, violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Violazione dell'art, 25 del d.lvo 22.1.2004, n. 42 e dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.

Illegittimità derivata, violazione delle norme del dpr 6.6.2001, n. 380 in ordine all'osservanza delle prescrizioni dei titoli abilitativi all'esecuzione degli interventi edilizi, eccesso di potere per contraddittorietà con un precedente provvedimento.

Il WWF Italia è intervenuto in causa con atto notificato il 23.10.2008, depositato il 3.11.2008, con cui ha chiesto annullarsi gli atti impugnati.

Tutte le parti hanno depositato memorie, e la causa è stata trattenuta per la decisione all'esito dell'odierna discussione.

L'impugnazione riguarda gli atti con cui il Comune di Genova, le amministrazioni statali e quelle locali interessate hanno approvato il progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano nell'area occupata dal giardino dell'Acquasola.

Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società controinteressata e dall'amministrazione comunale.

Le parti resistente e controinteressata contestano che sussista in capo alle ricorrenti l'interesse che abilita alla proposizione del ricorso in trattazione; gli atti impugnati sarebbero infatti ancora inefficaci, poiché la società interessata all'esecuzione delle opere non ha ancora conseguito taluna delle autorizzazioni necessarie.

Il collegio non condivide l'osservazione posta che l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica è di per sé lesivo della sfera giuridica di coloro che contrastano la realizzazione dell'infrastruttura, potendo gli atti accessori essere impugnati con i motivi aggiunti o con distinto ricorso.

Vengono poi denunciate l'irricevibilità e l'inammissibilità di alcune delle censure dedotte, in quanto non sarebbero stati impugnati tempestivamente gli atti presupposti a quelli oggetto della presente cognizione. In particolare gli atti concretamente censurati dalle ONLUS ricorrenti riguardano l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica, e concernono sia la localizzazione della stessa, sia le concrete modalità di esecuzione dei lavori.

Per quest'ultimo profilo il collegio non ravvisa elementi per ritenere che le censure proposte siano pregiudicate dalla mancata impugnazione di atti adottati in precedenza, tali da aver orientato l'attività amministrativa in modo non più contestabile in giudizio.

L'eccezione è invece meritevole di favorevole considerazione nella parte in cui rileva che gli atti a contenuto localizzatorio dell'intervento non sono stati mai fatti oggetto di tempestive censure, sin da quando ebbe inizio il procedimento per la determinazione dei siti idonei ai parcheggi nella città di Genova. Allo scopo vengono prodotti provvedimenti del consiglio comunale che rimontano addirittura al 1990, anche se appare preminente tra tutti quelli allegati il riferimento alle delibere del consiglio comunale di Genova del 28.5.2002, n. 115, ed a quella assunta il 27.12.2002, n. 1690 dalla giunta della regione Liguria per il finanziamento delle opere. Si può infatti asserire che i documenti citati prefiguravano già chiaramente la natura e l'ubicazione dei futuri parcheggi, incidendo in modo preciso sulla conformazione del territorio nel modo che le ricorrenti ritengono oggi lesivo.

A differente conclusione non possono indurre le osservazioni svolte dalle ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, nella parte in cui deducono che la conferenza dei servizi avrebbe compiuto una nuova valutazione circa l'opportunità di prevedere il parcheggio nel luogo contestato.

Il tribunale rileva al riguardo che l'inciso riportato nella citata cedola defensionale è relativo ad un arricchimento delle motivazioni che avevano da tempo indotto la p.a. ad individuare la spianata dell'Acquasola come sito per il nuovo parcheggio; ne consegue che l'aggiunta di una ulteriore argomentazione favorevole ad una decisione amministrativa, ove non incidente in modo determinante sulla decisione stessa, non può dar adito ad una nuova impugnazione, difettando l'interesse della parte a proporla. Infatti, l'eventuale accoglimento dei motivi in questione non gioverebbe alle tesi accreditate con l'atto di impugnazione, posto che resterebbero intatte, perché inoppugnate, tutte le altre ragioni che avevano già indotto il comune alla localizzazione contestata.

Il collegio ritiene pertanto che non sia più possibile discutere in questa sede della congruità della individuazione della zona dell'Acquasola come posta a corona del centro di Genova, ovvero facente parte di esso, o delle altre ragioni che militano a favore dell'opzione esercitata dagli organi istituzionali, perché le doglianze oggi esposte avrebbero dovuto essere proposte almeno nei confronti dei due atti sopra citati.

Le censure così dedotte, e segnatamente quelle ricomprese nel punto 5) dell'atto introduttivo, vanno per ciò dichiarate inammissibili.

Alla stessa stregua non possono più essere prese in considerazione le censure dedotte con il sesto motivo, con cui si denuncia l'illegittimità delle deliberazioni 115/02 e 608/02 del consiglio comunale di Genova, per violazione del dpr 7.9.2000, n. 283.

Si tratta infatti di atti consiliari pubblicati a suo tempo, nei confronti dei quali non risulta provato sia stata interposta una tempestiva impugnazione.

Tanto premesso, le altre censure proposte possono essere esaminate nel merito.

Con il primo motivo le interessate denunciano l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto contrastanti con l'art. 71FF1 comma 2 del PUC vigente, che condiziona la realizzazione dei parcheggi nella zona in questione a dei limiti che, nella specie, sarebbero stati superati: in particolare la preesistenza al progetto di un servizio pubblico – nel caso il parco esistente sulla spianata, art. 43 4.1a nda del PUC – consente di prevedere la realizzazione del parcheggio pubblico, solo se funzionale al

servizio stesso, mentre inibisce la possibilità di destinare a box privati uno dei piani del sotterraneo in progetto.

L'amministrazione comunale e la controinteressata rilevano in contrario che le norme del piano non possono essere lette nel senso accreditato dall'interessata, in quanto si giungerebbe alla cristallizzazione della situazione esistente, e che la norma prevista dal punto FF8 dell'art. 71 ammette la realizzazione dei parcheggi pubblici.

Il collegio osserva che nella sottozona FF disciplinata dall'art. 71 delle nda del PUC sono delineate le funzioni ammesse, e per i parcheggi è testualmente disposto:

“... sono inoltre ammesse le seguenti funzioni:

parcheggi pubblici e viabilità secondaria funzionali al servizio o marginali...

parcheggi privati esclusivamente se realizzati contestualmente all'attuazione del servizio pubblico soprastante...”.

Il successivo punto FF8 della sottozona FF regola le “... norme progettuali, esecutive e dimensionali per i nuovi edifici destinati a parcheggi...”, ma la formulazione della norma lascia intendere che si tratta di prescrizioni dettate per quei manufatti che altre previsioni più generali dello strumento ammettono alla destinazione.

Si deve perciò concordare con la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui il parcheggio privato nella zona è ammesso solo se realizzato contestualmente al servizio pubblico a cui accede, mentre il parcheggio pubblico può diventare pertinenza di un servizio preesistente, solo se riveste natura marginale o è funzionale ad esso.

Il motivo illustra correttamente quanto già ricordato, e cioè che l'art. 43 41.a delle nda qualifica alla stregua di servizi pubblici “... gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e a verde pubblico...”, con che sembra difficile escludere l'area in questione dalla previsione, posto l'abbondante materiale esistente in atti, da cui si ricava che la zona è destinata a parco pubblico da ben più di un secolo, che sempre l'amministrazione comunale ha rispettato tale destinazione, e che il compendio risulta fruire di un persistente favore della cittadinanza.

Se ne conclude che, in tale area, sino a modifiche dello strumento, il parcheggio privato è incompatibile, e quello pubblico può essere ammesso solo se funzionale al servizio di parco o marginale; l'istruttoria svolta convince invece che il parcheggio si inserirebbe nel tessuto urbanistico cittadino per soddisfare fini diversi da quelli previsti dalle

norme in questione, sì che esso è allo stato incompatibile con il piano.

Non è poi condivisibile l'eccezione sollevata dalla controinteressata, secondo cui la normativa si applicherebbe solo alle aree a raso, posto che tale precetto non è desumibile né in via letterale né logicamente.

All'udienza di discussione la controinteressata ha rilevato ulteriormente che la giurisprudenza del consiglio di Stato (sin da sezione V, 3 ottobre 1992, n. 939) ha da tempo equiparato ad un'opera pubblica la realizzazione di un notevole numero di parcheggi da destinare alla vendita ai privati, e contesta con ciò che possano applicarsi alla fattispecie in decisione le prescrizioni del PUC che ritengono incongrua con la zona in questione le aree private di sosta delle autovetture.

A questo proposito il tribunale deve rilevare che le argomentazioni addotte non possono essere accolte, perché comportano una commistione tra situazioni differenti.

Infatti la condivisibile opinione fatta propria dalla decisione citata del consiglio di Stato riguarda la considerazione come pubblica di un'opera che ha di mira la realizzazione di numerosi parcheggi da alienare integralmente ai privati: la ragione della pronuncia risiede nella volontà di permettere ai soggetti interessati di trovare un agevole luogo di collocazione della vettura in uso, ed al contempo di diminuire la presenza dei veicoli stazionanti sulla via pubblica.

Quanto è invece collidente con le disposizioni del PUC sopra citate è il parcheggio privato, se non nei ristretti limiti enunciati: tali aree di sosta possono pertanto derivare da un'opera che può anche qualificarsi pubblica, ma in quanto tali restano inibite dalla destinazione di zona in questione.

Il primo motivo merita pertanto condivisione e va accolto.

Con la seconda censura le ricorrenti denunciano la violazione delle prescrizioni contenute negli articoli 71 FF9 comma 1, 61 AS1 comma 2 e 61 AS10 comma 4 della nda del PUC vigente, che richiamano l'amministrazione ad assentire i parcheggi solo dopo una verifica della loro compatibilità con l'ambiente e la linea architettonica esistente, previa comunque la preservazione delle essenze ad alto fusto; sarebbe comunque esclusa la possibilità di creare nuovi parcheggi nelle zone alberate.

La controinteressata contesta la prospettazione delle ricorrenti, richiamando la giurisprudenza del tribunale, secondo cui il parcheggio interrato non sarebbe mai incompatibile con l'esistenza di alberi; l'amministrazione comunale rileva che le norme denunciate vanno lette in combinato con quelle dell'intera zona F, posto che le prescrizioni

invocate dalle ricorrenti integrerebbero dei meri precetti attinenti la progettazione delle opere pubbliche.

Il tribunale rileva che il punto FF9 regola gli ambiti cosiddetti speciali, che sono individuati dalla "... presenza di rilevanti valori storico-ambientali ..": al riguardo appare indubbio che l'area in questione ricade nella previsione descritta, atteso che il progetto della spianata risale ad un illustre architetto dell'inizio dell'ottocento quale il Barabino, che l'alberatura che la connota è stata fruita con costante soddisfazione da generazioni di genovesi, e che le mura che sorreggono l'area destinata a parco pubblico risultano avere mole imponente e risalgono all'ottocento, con reperti che rimontano al medioevo (relazione con prescrizioni della Soprintendenza 28.1.2004).

Su tali premesse si osserva innanzitutto che non può essere accolta la tesi sostenuta dal comune, secondo cui non si tratterebbe nella specie di realizzare un parcheggio sotterraneo ad un parco, posto che lo scavo comporterebbe la temporanea perdita della funzione pubblica dell'area, così che il tutto si risolverebbe realmente nella realizzazione di un parcheggio accessorio al parco: si tratta infatti di una petizione di principio, al cui accoglimento si oppongono la logica e le norme del piano.

Questa fonte del diritto qualifica i parchi alla stregua di servizi pubblici, sì che la loro funzione può essere mutata, anche in modo temporaneo, solo considerandoli nel contesto in cui essi oggi sono; eventuali impieghi ulteriori delle relative aree vanno considerati alla stregua di modificazioni del territorio, la cui compatibilità con il PUC va apprezzata separatamente. Ne deriva che l'approccio interpretativo delle disposizioni denunciate va operato muovendo dalla considerazione della situazione esistente (il parco senza il parcheggio interrato), dal che deriva che l'eventuale realizzazione dell'area coperta o scoperta di sosta dei veicoli deve tener conto delle disposizioni relative all'area alberata.

Tanto rilevato, si osserva che nell'area in questione si applicano le norme dettate per la sottozona AS (art. AS10), alla stregua delle quali vanno prestate particolari cautele "... nella realizzazione degli accessi..." e "... la realizzazione dei parcheggi deve comunque preservare le essenze ad alto fusto di pregio, ed è esclusa in corrispondenza di zone alberate...."

L'applicazione letterale delle disposizioni trascritte non lascia molto spazio alla valutazione di compatibilità del progetto in questione, ma anche una lettura sistematica del PUC non conduce a differente conclusione.

Si osserva infatti che il progetto prevede la realizzazione di profondi camini per l'adduzione dei gas di scarico delle vetture, con che la funzione

ambientale della spianata verrebbe in parte meno. E' poi certo che le mura riporterebbero delle bucatore, difficili da conciliare con le cautele prescritte dal PUC, e che la realizzazione del parcheggio porterebbe alla necessità di sostituire le essenze ad alto fusto e che l'area è comunque in zona alberata.

All'udienza di discussione la controinteressata ha allegato una nuova difesa, argomentata sulla base dell'art. 21 comma 2 della legge regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 che prevede l'adeguamento necessitato dei PUC al piano territoriale di coordinamento provinciale, allorché quest'ultimo imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale. Da ciò discenderebbe l'applicabilità alla materia contenziosa dell'art. 11 del citato documento provinciale; la previsione descrive al comma 6 b) le aree verdi strutturate di pausa e cornice, per le quali la disciplina comunale è integrata con il divieto dell'abbattimento delle alberature ad alto fusto e delle essenze pregiate, mentre al comma 9 ne ammette la riorganizzazione integrale della dislocazione, allorché si renda necessario il perseguimento dell'obiettivo del restauro e della riqualificazione dell'assetto vegetazionale.

La formulazione delle disposizioni che sono state testualmente riportate indicherebbe, secondo la tesi difensiva in esame, che il PTCP ha sostituito per questa parte le norme del PUC, e che la clausola di salvaguardia della vegetazione non opererebbe, trattandosi in questo caso di applicare le norme derogatorie di cui all'articolo 11 comma 9 del PTCP.

Il collegio rileva che nella specie si tratta di una nuova prospettazione della materia del contendere, che andrebbe ad integrare la motivazione del provvedimento, con la conseguente rimeditazione circa lo strumento processuale con cui tali allegazioni vanno dedotte.

Tuttavia l'infondatezza nel merito delle tesi esposte esime dallo sviluppo dalla considerazione ora avanzata.

Si osserva infatti che la pianificazione territoriale (art. 2 comma 2 lett. a della legge regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36) deve perseguire, tra gli altri, anche l'obiettivo della conservazione ambientale ed identitaria del territorio, mentre il piano comunale deve orientarsi verso la tutela dell'integrità fisica del territorio stesso e la valorizzazione delle risorse ambientali (art. 5 della legge).

In tale contesto si rileva che le norme del PTCP non possono essere lette nel senso proposto dalla difesa della società interessata alla realizzazione dell'opera.

Non è infatti provato in modo preciso che l'opera in questione rivesta un interesse di livello provinciale, e soprattutto il riassetto del verde, ove

consentito per il caso in questione, dovrebbe essere funzionale al restauro ed alla riqualificazione dell'assetto vegetazionale.

Nella specie l'interesse che muove l'amministrazione e la parte privata controinteressata è distinto dalla tutela del verde, sì che anche la proposta applicazione delle norme dedotte non potrebbe consentire di svellere la notevole serie di essenze esistenti, anche se al fine di ricollocarle a dimora.

A diversa conclusione non potrebbe indurre, anche ammettendo la negata applicabilità alla specie dell'art. 11 del PTCP, la dedotta cattiva manutenzione in cui versano gli alberi oggi a dimora sulla spianata dell'Acquasola: un eventuale piano contenente la previsione dell'eradicazione degli alberi potrebbe darsi solo ove l'opera fosse di chiaro interesse provinciale, ricorrendo l'ulteriore requisito del fine di restauro e riqualificazione della vegetazione dell'intervento.

Si osserva infine che la formulazione del piano provinciale induce ad una lettura che è addirittura opposta a quella patrocinata dalla controinteressata: la giurisprudenza da tempo è ferma nel ritenere che un piano di livello più ampio di quello comunale non può comprimere la volontà dell'ente territoriale minore, al punto da dettargli i fondamenti della pianificazione del territorio. Le disposizioni quale quella introdotta dall'art. 21 comma 2 della legge regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 appaiono pertanto destinate a far sì che i comuni applichino le misure minime di salvaguardia ambientale previste dal PTCP, mentre le deroghe che si vuole siano state ammesse dalla provincia per il caso in questione possono trovare applicazione solo nei limiti strettamente indicati dall'atto provinciale, che come osservato non v'è prova ricorrano.

La mancata verifica di tutti questi requisiti induce a ritenere che le allegazioni del comune e della controinteressata non possono trovare accoglimento, sì che la censura in rassegna è fondata e va accolta in forza delle argomentazioni vagliate in precedenza.

Lamentano ancora le ricorrenti con il terzo motivo che la provincia di Genova avrebbe violato l'art. 11 della nda del PTC, perché avrebbe illegittimamente ritenuto con l'assenso prestato in sede conferenziale che il progetto di reinserimento degli alberi sacrificati al parcheggio integrerebbe quanto previsto al comma 9 della norma denunciata, che in caso di riorganizzazione delle aree verdi “.. strutturate di pausa e cornice...” impone la redazione di uno studio accurato anche per le garanzie offerte in merito al raggiungimento del risultato.

L'amministrazione interessata si è costituita in giudizio prima dell'udienza di discussione della causa, rilevando che il parere espresso durante la conferenza dei servizi ha riassunto lo scambio di documentazione intrattenuto dalla provincia con il comune di Genova, e che da questi atti

emergerebbe che la valutazione del giardino ha avuto un respiro complessivo.

Il collegio osserva al riguardo che negli atti del processo sono effettivamente rinvenibili dei documenti che chiariscono che la considerazione del verde a rischio è stata fatta, e che anche l'esito favorevole del reimpianto dovrebbe essere sufficientemente assicurato, sì che appare rispettata la previsione del comma 9 dell'art. 11 del PTC.

Il motivo non può pertanto trovare favorevole considerazione.

Con il quarto motivo le interessate lamentano l'insufficienza del parere reso dall'amministrazione statale preposta alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, che si sarebbe limitata ad una presa d'atto circa la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela.

Il tribunale nota al riguardo che sono agli atti le missive 18.6.2004, n. 4514, 25.7.2005, n. 7659, 27.2.2008, n. 1195, 11.12.2007, n. 8197 e 28.1.2004, n. 734 che mostrano di aver apprezzato i distinti aspetti del progetto su cui si controverte, e di avere imposto prescrizioni per le fasi dei previsti lavori.

La censura appare pertanto infondata e va disattesa.

Il quinto ed il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili per le ragioni esposte in precedenza.

Il ricorso merita pertanto condivisione per i motivi 1) e 2), i motivi 3) e 4) vanno respinti, mentre gli altri devono essere dichiarati inammissibili.

L'accoglimento del ricorso nei sensi sopra precisati comporta l'annullamento degli atti della conferenza dei servizi con cui è stato approvato il progetto definitivo, nonché (per illegittimità derivata) del progetto esecutivo.

Quanto alle spese del giudizio, la parziale reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, limitatamente alle censure dedotte con i motivi 1) e 2);

respinge i motivi 3) e 4), e per il resto dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Raffaele Prospero, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO